

## COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

Il Revisore Unico

Oggetto: proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023"

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di gennaio il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 01.08.2021-31.07.2024 con deliberazione del 29.07.2021 atto n. 34, ha preso in esame la documentazione ricevuta in data 23 gennaio 2023 relativa alla proposta di delibera n. 138/2023 di Consiglio Comunale avente per oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023", per rendere il prescritto parere obbligatorio.

### Visti

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 138/2023 all'oggetto indicata;
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.;
- il decreto legislativo n.360 del 28 settembre 1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2022 con cui sono state deliberate per l'anno 2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'I.r.p.e.f. adeguandole alla nuova articolazione degli scaglioni prevista dalla L. 234/2022, deliberazione con cui si è confermata la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile non superiore ad Euro 12.000,00;
- la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2022 con cui è stato adeguato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.r.p.e.f.;
- gli atti prodotti dall'Ente;

### preso atto che

- l'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360, prevede che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non possa eccedere complessivamente lo 0,8%;

### richiamati

- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni") della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alla

materia tributaria per l'anno successivo, e quindi delle relative manifestazioni di volontà della stessa autonomia regolamentare (comprese le eventuali modificazioni), entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e prevede che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**Visti:**

- l'art.151, comma 1, del Testo unico, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2023 n. 197 che differisce al 30 aprile 2025 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 del Enti Locali, ai sensi dell'art.151 sopra citato;

**Tenuto conto** che nella proposta di delibera l'Ente conferma per l'anno 2023 le aliquote e la soglia di esenzione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. deliberate per l'anno 2022 e conferma la soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore ad € 12.000,00

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;

Dopo attenta analisi della documentazione prodotta,

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023”.

Il Revisore Unico

(dott.ssa Maria Teresa Zironi)

